

8105 2022/5485

ORD 2024/3424



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

presidente
giudice relatore
esperta
esperta

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento nei confronti di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] detenuto al regime di cui all'art. 41-bis OP, presso la casa circondariale di [REDACTED] difeso di fiducia dall'avv. L. Tardella, del foro di Roma;

Oggetto: reclamo ex artt. 35-bis, e 69, comma 6, lett. b), O.P.;

Visti gli atti e le risultanze documentali del procedimento di sorveglianza indicato a margine e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio;

Rilevato che con ordinanza del 30.5.22 il magistrato di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto da [REDACTED] avverso la denegata autorizzazione dell'AP ad effettuare senza vetro divisorio i colloqui con il figlio minore di età superiore a 12 anni, motivando sul rilievo della legittimità e ragionevolezza della scelta organizzativa indotta dalle precauzioni imposte per i figli e i nipoti in linea retta di età superiore ad anni 12, volte a non pregiudicare le esigenze di controllo sottese al regime differenziato;

Alce

che ha proposto reclamo il difensore lamentando l'irragionevole disparità di trattamento connessa alla mancata applicazione, ai colloqui con i figli minori ultra-dodicenni, della deroga al divieto del vetro divisorio dettata al solo scopo di prevenire il passaggio di oggetti durante i colloqui. LA difesa reclamante ha censurato, alla base del diniego dell'AP, l'applicazione di una presunzione assoluta di pericolosità in capo a tutti i minorenni di età compresa tra 12 e 18 anni e ha invocato, per l'effetto, la disapplicazione della circolare e dei relativi ordini di servizio in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata della disciplina limitativa dei diritti del detenuto soggetto al regime differenziato:

che l'AP ha chiesto il rigetto del reclamo rimarcando la legittimità della previsione di circolare limitativa della deroga al divieto del vetro divisorio ai soli colloqui tra detenuti e figli di età minore ad anni 12.

Ritenuto che è in materia è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 105 del 2023 rimarcando come i colloqui visivi con i figli minori costituiscano espressione di un diritto del detenuto soggetto al regime differenziato la cui tutela è connessa al preminente interesse del minore e a quello del detenuto a mantenere un contatto fisico con i figli piccoli. *Se lo strumento del vetro divisorio rappresenta una delle soluzioni tecniche da adottare, nel corso dei colloqui visivi, per prevenire il rischio del passaggio di oggetti, detto mezzo non è imposto dalla legge potendo apparire il dispositivo sproporzionato o non adeguato alla tutela dei valori costituzionali coinvolti in caso di colloqui con minori di età. In tali casi le soluzioni per raggiungere lo scopo devono essere necessariamente adeguate al caso concreto non potendosi escludere una deroga al divieto del vetro divisorio anche per i colloqui con minori ultra-dodicenni quanto sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta oggetto di adeguata motivazione volta ad escludere, in particolare, che i minori siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive (cfr. sentenza cit.);*

che nel solco di tale interpretazione adeguatrice il collegio ha attivato una specifica istruttoria per scongiurare automatismi decisionali che in nome di un risultato vietato (così denominato dalla Corte il divieto di passaggio di oggetti)



avrebbero prodotto l'effetto di circoscrivere il diritto, di matrice affettiva, del detenuto al colloquio senza vetro divisorio con il figlio ultra dodicenne senza verificare l'esistenza di contro-indicazioni e la praticabilità di soluzioni adeguate alla situazione concreta che la amministrazione si trovi ad affrontare (così la sentenza cit.);

che dalle informazioni pervenute emerge che presso la casa circondariale di [REDACTED] dove [REDACTED] è detenuto da tempo, lo stesso ha svolto colloqui senza il vetro divisorio con i figli minori di anni 12 sotto i controlli ordinari di audio-video sorveglianza di competenza dell'AP senza che si siano registrate criticità. All'odierna udienza è stata prodotta documentazione attestante che la figlia piccola frequenta il primo anno del liceo [REDACTED]. Si è delineato un quadro di continuità in cui [REDACTED] ha eseguito i colloqui con i figli, anche prima che gli stessi superassero la soglia dei 12 anni (uno dei due è in procinto di diventare maggiorenne), senza criticità e in assenza di elementi sul contesto di origine dei ragazzi e sulle modalità attuative degli incontri da cui inferire che la deroga al divieto del vetro divisorio possa attentare alle esigenze special preventive sottese al regime speciale;

che pertanto il reclamo è meritevole di accoglimento nel senso di consentire al detenuto un colloquio visivo senza vetro divisorio con ciascuno dei figli di minore età senza, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle prescrizioni di circolare, demandando all'AP di adottare le cautele del passato, incluso il controllo in audio-video sorveglianza con la facoltà di interrompere in ogni tempo il colloquio a fronte di situazioni critiche e/o di passaggio di oggetti/informazioni non consentite.

p.t.m.

Letti gli artt. 35-bis, e 69, comma 6, lett. b), O.P., 666 e 678, cpp,

Sentite le conformi conclusioni del PG,



In accoglimento del reclamo nell'interesse di [REDACTED]
come sopra generalizzato.

Dispone - previa disapplicazione di ogni disposizione di circolare e/o di ordine di servizio contrari - che al predetto sia consentito lo svolgimento di un colloqui visivo, nei limiti previsti dalla legge, senza vetro divisorio con il figlio minore ultra-dodicenne, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge e dalla circolare da attuarsi a cura dell'AP, come si è specificato in motivazione.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024

Il giudice Estensore
[REDACTED]

Il presidente del collegio
[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 16/05/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Micael CERVINI

[REDACTED]